Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2023/1341

7.12.2023

Dichiarazione della Commissione sul ricorso alla procedura d'esame per le misure di risposta dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2023/2675 sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

(C/2023/1341)

La Commissione si impegna a cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione dello strumento dell'UE di lotta alla coercizione, in tutte le fasi, seguendo le norme applicabili e le migliori pratiche. La Commissione osserva che una risposta unita dell'UE sosterrà le caratteristiche principali dello strumento, vale a dire la dissuasione e l'efficacia, e sarà la più appropriata alla luce della natura sensibile dello strumento.

La Commissione sottolinea che, nel contesto del regolamento, è possibile giungere a soluzioni che godano del più ampio sostegno possibile considerata la natura e l'impatto dell'azione dell'Unione a norma del regolamento. L'applicazione del regolamento richiede una valutazione di questioni economiche, strategiche e giuridiche complesse, che offre un margine sostanziale per la scelta delle soluzioni, in particolare di quelle che godono del più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri dell'UE.

A tal proposito, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione a norma del regolamento e nel rispetto delle regole e dei principi generali stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione si impegnerà in particolare a offrire al comitato degli Stati membri dell'UE opportunità tempestive ed efficaci per esaminare eventuali progetti di atti di esecuzione ed esprimere opinioni prima della votazione e, in ogni momento, per adoperarsi al fine di trovare soluzioni che godano del più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri dell'UE in seno al comitato. Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, la Commissione metterà prontamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio l'analisi delle misure previste di cui all'articolo 13, paragrafo 4, una volta trasmessa agli Stati membri. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio qualora le misure di risposta dell'Unione previste siano relative a quelle descritte all'articolo 8, paragrafo 4.

Inoltre, qualora un comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione terrà nella massima considerazione le opinioni espresse in seno al comitato e considererà prioritario presentare nuovamente al comitato un progetto di atto modificato al fine di garantire il più ampio sostegno possibile a un parere positivo per consenso o a maggioranza qualificata a favore in relazione a un progetto di atto modificato. Qualora fosse necessario ricorrere al comitato di appello, la Commissione terrà nella massima considerazione le opinioni espresse in seno a tale comitato e si adopererà per l'adozione di misure basate sul più ampio sostegno possibile a un parere positivo per consenso o a maggioranza qualificata a favore. Qualora il comitato di appello non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione agirà in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante in seno al comitato di appello avverso l'adeguatezza del progetto di atto di esecuzione.